

Azione Cattolica Italiana

Associazione Diocesana
della Chiesa di Lecce
“Mons. Ugo De Blasi”



ATTO NORMATIVO DIOCESANO

L'Azione Cattolica di Lecce: un cammino lungo 130 anni

Nella storia dell'Ac nella città di Lecce e nella diocesi si segnalano i circoli giovanili sbocciati sul terreno coltivato dal primo circolo cattolico leccese intitolato al patrono *Sant'Oronzo*, fondato con 45 soci il 19 giugno 1873 dal barone Luigi Martucci. Il circolo esprime la ***Società della Gioventù Cattolica Italiana*** di cui Martucci era socio e ha come finalità quella di giovare «*al benessere morale della presente scompigliata società in preda alle più false ed erronee dottrine di religione e di giustizia*».¹

Nei primi del '900 (1907) si impone l'Associazione giovanile "**Dante Alighieri**", prototipo dei successivi circoli cattolici fra i quali ricordiamo il "**Giosuè Borsi**" sorto nel 1921 per iniziativa del parroco della cattedrale Francesco Petronelli², presidente Antonio Fiocca; nello stesso anno a Melendugno nasce il Circolo "**Sacro Cuore**", mentre, sempre a Lecce nel '23, per iniziativa del sac. Pasquale Micelli, viene fondato presso la parrocchia di *San Giovanni Battista* al Rosario il Circolo "**Mons. Luigi Zola**". Altre sezioni di Gioventù Cattolica: nel 1923 a Magliano "**S. Luigi**", a Monteroni "**Juventus**", a Novoli "**S. Giovanni Berchmans**", a S. Pietro Vernotico "**Pier Giovanni Rizzo**" a Squinzano "**Pio XI**" (quest'ultimo nel 1924 conterà 120 soci), Surbo "**Nova Juventus**", Trepuzzi "**Silvio Pellico**", Vernole "**Luciano De Carlo**", Carmiano "**don Perosi**", Torchiarolo "**A. Manzoni**".

Il **Movimento delle donne**, già nel 1909, nasce a Lecce in un incontro presieduto dal vescovo Mons. Gennaro Trama, alla presenza della promotrice nazionale principessa Giustiniani Bandini, ed ha come prima presidente la contessa Felicetta Romano a cui segue Donna Laura Casotti Orlandi, assistente il sac. Domenico Colelli. Le donne hanno formato generazioni di fanciulli, lottando, nello stesso tempo, per la santità della famiglia e coltivando con attenzione delicatissima le vocazioni al sacerdozio. Nel 1919 il Movimento Donne si suddivide in **Gioventù femminile** e **Unione Donne**. Fra le figure di spicco: Emma Fiocco che nel 1928 diviene propagandista nazionale nel Consiglio Superiore, Maria De Simone Paladini, Isabella Pedaci, Clementina De Pietro Fumarola, Maria Fazzi, Maria Reale, Maria Lazzaretti.

Già prima del 1930 l'Ac era presente in diversi comuni della diocesi, come a San Cesario. Nei primi anni '30 l'Azione Cattolica registra un notevole incremento particolarmente nei due rami giovanili. Nel 1934 la sezione della Gioventù Femminile è presente in 30 parrocchie su 37 con 1300 tesserate.³

Ciò che caratterizza l'impegno associativo sin dalla fondazione è la capacità di rispondere alle istanze della storia, via via differenti, testimoniando il primato dell'amore verso Cristo e verso i fratelli. Laici della statura dell'Avv. Giuseppe Rossi Berarducci Vives, presidente regionale pugliese e poi diocesano della GIAC, e figure di assistenti quali, oltre i già citati Petronelli, Micelli, Colelli, Vincenzo Manca, Achille Doriguzzi, Antonio Agrimi, Ugo De Blasi sono sicuramente gli

¹ Dal discorso del Barone Martucci all'inaugurazione del Circolo, in «Novant'anni», numero unico a cura del Centro diocesano GIAC, 26 gennaio 1958.

² Francesco Petronelli, nato a Lecce nel 1880, è parroco della Cattedrale di Lecce dal 1915 al 1929 anno nel quale viene eletto vescovo di Avellino. Promosso da Pio XII alla chiesa metropolitana di Trani e arcivescovile di Barletta, con annesso il titolo di arcivescovo di Nazareth e amministratore perpetuo della diocesi di Bisceglie.

Nel 1943 viene decorato dal re Vittorio Emanuele III della medaglia d'argento al valor militare sul campo per essere intervenuto il 18 settembre dello stesso anno, per evitare la fucilazione di cinquanta tranesi e, riuscito vano il suo intento, per essersi posto dinanzi a loro per dividerne la sorte. ("Numero unico" per il centenario della nascita di F. Petronelli, a cura di mons. Ugo De Blasi, luglio 1980).

³ Verballi delle riunioni Presidenti Circoli GFCI, in Archivio diocesano ACI di Lecce.

artefici di una storia gloriosa che ha inciso profondamente nella formazione delle coscienze e nel progresso civile. Grande è stato l'impegno del vescovo Mons. Alberto Costa nel consolidare e rilanciare l'Azione Cattolica chiamata a ricondurre, tramite la formazione, la società alla dottrina cattolica. Grazie al suo intervento presso le autorità locali la crisi del '31, che esplose anche a Lecce con l'aggressione delle squadre fasciste all'Associazione "Giosuè Borsi", non ha le conseguenze registratesi in altre diocesi. Nel suo appello del 14 giugno del '31 esorta i giovani di AC a sopportare la prova e ad ergersi «*al di sopra delle contingenze dell'ora*».

La flessione imposta dai due conflitti mondiali non spegne l'ardore apostolico dei soci che, anche nel clima creatosi dopo il 25 luglio 1943, non rinunciano a donarsi agli altri senza nulla chiedere. Come scrive mons. Ugo De Blasi, assistente in quegli anni del citato circolo **'Luigi Zola'**: «*Ai battenti di quella che fu la sede-cenacolo si picchiava con insistenza. Si riaprì quasi sede-rifugio: allargammo le braccia a reduci e a dispersi, offrimmo conforto e ristoro, continuammo a non tenere conto né di lingua, né di colore, in tutti scorgendo le divine sembianze, i fratelli in Cristo*».⁴

A Mons. Costa subentrò nel 1951 Mons. Francesco Minerva che ha guidato la diocesi nelle stagioni del pre-Concilio, del Concilio e del post-Concilio, ponendo tra i principali obiettivi quello di dare nuovo impulso alla vita dell'Ac perché fosse il fermento delle antiche e nuove comunità parrocchiali a cui egli dà vita nel suo lungo episcopato. Nei primi anni '50 aderirono all'AC diocesana i componenti di alcune aggregazioni laicali preesistenti, tra le quali va ricordata la Juventus Antoniana (1951). Negli anni '50 e '60 Mons. Minerva conduce l'Associazione verso lusinghieri traguardi avvalendosi della collaborazione di assistenti fra cui ricordiamo il delegato vescovile mons. Antonio Giancane, a cui subentrò il citato mons. Ugo De Blasi, don Sandro Rotino, don Franco Lupo, don Antonio Caricato, don Salvatore De Giorgi⁵, don Benedetto Bisconti, don Vito De Grisantis⁶, don Gino Brindisino e di laici tra cui Carmine Cecere, Giovanni Tondi Della Mura, Giuseppe Caione, Reno Sacquegna, Concettina Martusciello, Lina Galante e Franco Gustapane.

Il rinnovamento radicale richiesto dal Concilio consente all'Azione Cattolica della diocesi di Lecce di rinnovarsi radicalmente, anche se attraverso un doloroso travaglio aderendo con convinzione al nuovo Statuto nazionale del 1969. Il nuovo volto dell'Associazione è stato incarnato, negli ultimi trenta anni, nella quotidianità sociale e nelle diverse realtà parrocchiali, grazie all'impegno dei vescovi Michele Mincuzzi e soprattutto di Cosmo Francesco Ruppi.

Il loro zelo, coadiuvato dall'opera di assistenti come mons. Francesco Mannarini e don Attilio Mesagne e di laici come Lucio Caprioli, Maria Rita Verardo, Antonio Martano e Antonio Calabrese, ha consentito all'Azione Cattolica di essere fermento vivo nella società e nella comunità ecclesiale di oggi nella fedeltà agli ideali che l'hanno animata fin dalla fondazione.

⁴ In opuscolo celebrativo della GIAC "Mons L. Zola" della parrocchia S. Giovanni Battista di Lecce nel "Quarantennio", 1964.

⁵ Don Salvatore De Giorgi dopo aver guidato la diocesi di Oria (BR), e le Arcidiocesi di Foggia e Taranto, sarà nominato dal SS. Giovanni Paolo II Assistente generale dell'Azione Cattolica Italiana. Nel 1996 è arcivescovo di Palermo, nel 1998 è stato creato Cardinale.

⁶ Don Vito De Grisantis dal 2000 è stato ordinato vescovo e guida la diocesi di Ugento – S. Maria di Leuca.

PREMESSA

A) L'Associazione Diocesana, per rispondere alle esigenze spirituali di una società in continua trasformazione, a partire dall'anno sociale 2004/05 si dota del presente Atto Normativo in conformità a quanto previsto dallo Statuto Aggiornato di ACI approvato all'Assemblea straordinaria del 12-14 settembre 2003 ratificato dalla Conferenza Episcopale Italiana l'8 dicembre 2003 e il Regolamento Nazionale di attuazione approvato dal Consiglio nazionale del 13-14 marzo 2004.

L'Associazione Diocesana di Lecce, è regolata dallo Statuto nazionale, dal Regolamento nazionale e dal presente Atto. Si conforma al Progetto formativo dell'ACI, calandolo concretamente nella realtà storica locale e facendo proprie le scelte e le priorità indicate nel Progetto Pastorale Diocesano.

B) L'AC di Lecce, in linea con la secolare storia associativa e conforme al suo fine naturale che è la santificazione dell'uomo, trovandosi ad operare in una terra che, per la sua posizione geografica è considerata un "ponte verso l'Oriente", fa sue le scelte pastorali diocesane volte a rendere visibile l'opera del Risorto tra le case della porzione di Popolo di Dio che vive, soffre, gioisce e spera in questa terra e in questo tempo.

C) L'AC di Lecce fa proprie:

- la *scelta religiosa* volta a portare il Vangelo della Carità nella quotidianità e nella storia, condividendo la pastorale delle nostre comunità;
- la *scelta missionaria* come dimensione ordinaria e permanente della propria vita pastorale, volta a portare Cristo oltre le mura della parrocchia e fra le genti, con attenzione privilegiata all'uomo – in particolare ai più deboli – ed ai suoi bisogni attraverso una metodologia esperienziale e che porti il socio ad impegnarsi personalmente nel capo sociale e politico;
- la *scelta diocesana* diretta a leggere costantemente i segni dei tempi nel contesto ove essa opera;
- la *scelta unitaria* come scelta di sentirsi famiglia unita e protesa verso la Salvezza, superando le barriere dell'età, dei localismi, e di ogni altra separazione; come forza per guardare alle diversità come la ricchezza di una proposta indirizzata alle diverse fasce di età e alle diverse condizioni di vita.

Inoltre assume su di sé la responsabilità del *Progetto Culturale della Chiesa italiana* in una missione culturale tesa a promuovere il dialogo sui grandi temi della vita, ad aiutare i laici delle comunità parrocchiali e della società ad osservare e valutare da credenti le questioni impellenti della storia e del nostro tempo e ad esprimere valutazioni ancorate ad una visione cristiana dell'uomo e dei valori che lo riguardano; ciò in forme efficaci di presenza, dando visibilità alla testimonianza cristiana e divenendo così coscienza critica nella società civile, riaffermando in ogni contesto la dignità della persona umana alla ricerca del bene comune. Tale missione culturale, avendo anche come fondamento la Dottrina sociale della Chiesa, si esprimerà con una particolare attenzione al territorio ed alle risorse che lo caratterizzano, attraverso una costante presenza nel dibattito socio-culturale.

CAPITOLO 1

Art. 1 (Sede e Organi dell'Ac)

1. L'ACI della Diocesi di Lecce ha sede in Lecce, attualmente in via S. Venera n. 12.
2. E' rappresentata, anche legalmente, dal suo Presidente Diocesano *pro tempore*, nominato dal Vescovo secondo Statuto.
3. Organi dell'Associazione Diocesana di Lecce sono:
 - a) L'Assemblea Diocesana
 - b) Il Consiglio Diocesano
 - c) La Presidenza Diocesana
 - d) Il Presidente diocesano.
4. Le riunioni degli Organi di cui ai punti a), b) e c) del precedente comma sono valide solo se è presente almeno la maggioranza degli aventi diritto.
5. Le deliberazioni sono adottate se votate a maggioranza dei presenti.

Art. 2 (Ac e Chiesa locale)

L'AC Diocesana di Lecce fa proprio il *Progetto Pastorale Diocesano* e si mette al servizio della Chiesa locale, in stretta collaborazione con il suo Pastore, per la Nuova Evangelizzazione. In particolare attraverso il primato della carità; ponendo sempre al centro della sua attenzione prioritaria la persona umana dal suo concepimento alla morte naturale, facendosi strumento di comunione ad ogni livello ed in ogni ambito ecclesiale e sociale, l'AC di Lecce è promotrice della pastorale nella famiglia, nella cultura, nel lavoro, nell'economia, nella politica, nell'arte ed in tutte le realtà terrene,

Art. 3 – (Il fine)

L'Associazione diocesana si propone di radicare la sua primaria azione formativa a livello popolare, incentivando la costituzione di Associazioni parrocchiali o interparrocchiali, gruppi o movimenti. Laddove questi già esistano si propone di rivitalizzarle attraverso la formazione globale e permanente degli aderenti nella sfera spirituale e sociale e di iniziazione per i simpatizzanti anche attraverso un percorso cadenzato con il sostegno di soci-accompagnatori, aiuto e sostegno nel discernimento personale e di gruppo

CAPITOLO 2 Adesione e Partecipazione

Art. 4 (La Scelta)

La scelta di aderire all'AC è scelta ispirata, maturata nel tempo, di partecipare attivamente e responsabilmente alla vita associativa, condividendone i fini ed i percorsi formativi; è scelta ideale e consapevole di essere parte attiva nella Chiesa, nella comunità parrocchiale e nella società civile.

Art. 5 (L'Adesione)

(Art. 15 St. – Artt. 1-4 Reg. Naz.)

1. La richiesta di adesione deve essere inoltrata dall'interessato alla propria Associazione territoriale che avrà il compito – per delega del Consiglio diocesano – di valutarla e decidere sulla ammissione. Resta fermo il potere del Consiglio diocesano di intervenire e decidere in ogni momento in cui lo ritenga opportuno o necessario.
2. L'adesione all'Associazione viene confermata ogni anno nella solennità dell'Immacolata Concezione o nella prima domenica di dicembre e dev'essere tenuta ben distinta, anche temporalmente, dalla fase formale del tesseramento e dalla fase amministrativa in senso lato.
3. L'adesione dev'essere preceduta da adeguata preparazione spirituale.

Art. 6 (La partecipazione)

(Artt. 17 e 19 St. – Artt. 5-8 e 10-13 Reg. Naz.)

Ogni socio ha diritti e doveri nella vita dell'Associazione, che si esprimono nella partecipazione in forma democratica alle scelte associative e si concretizzano in precisi doveri di corresponsabilità e condivisione nella comunità e nella società.

Commento [11]: Gestione degli elenchi cfr Approf. 3

Art. 7 (Incarichi direttivi – Cessazione)

(Art. 19 St. - Artt. 9 - 11 Reg. Naz. – Cap. 4 e 6 Atto Norm.)

1. Gli incarichi direttivi sono conferiti a soci che abbiano maturato una adeguata esperienza associativa come da Statuto, Regolamento e Atto Normativo.
2. Ogni associato cui siano stati affidati incarichi direttivi può presentare richiesta motivata di dimissioni, su cui deve esprimere il parere la rispettiva Presidenza e sulla quale dovrà decidere il rispettivo Consiglio .
3. Nel caso di dimissioni, decadenza o impossibilità a proseguire nell'impegno in incarichi elettivi, ad ogni livello, si provvederà alla surroga del nominativo con quello del primo dei non eletti. Negli altri casi previsti dall'articolo successivo si provvederà applicando le norme in vigore per il conferimento degli incarichi; in tal caso il Consiglio Diocesano potrà nominare un responsabile o incaricato provvisorio .

Art. 8 (Incompatibilità e decadenze)

(Art. 12 Reg. Naz.)

1. La durata degli incarichi è triennale e può essere rinnovata una sola volta. In ogni caso l'incarico può essere revocato dal Consiglio diocesano nell'ipotesi di evidente inattività o per demeriti. Come in tutti i casi in cui si deve decidere su persone va effettuato lo scrutinio con voto segreto⁷. [8]
2. Ogni incarico direttivo, sia a livello diocesano che nelle articolazioni territoriali, è assolutamente incompatibile con incarichi politici o di nomina politica, incarichi negli organi decisionali di partiti politici e organizzazioni che perseguono finalità politiche ovvero in contrasto con quelle perseguite dall'Azione Cattolica.

⁷ Art. 7.2 R.N.

3. La candidatura a tali incarichi comporterà l'automatica decadenza dall'incarico ricoperto nell'AC. Naturalmente non viene meno l'adesione all'AC, ritenendo il nuovo impegno un alto servizio di carità.

4. Il Consiglio è tenuto tempestivamente a dichiarare l'incompatibilità e la decadenza dall'incarico dell'associato che si trovi in tale situazione.

CAPITOLO 3

Articolazioni Territoriale dell'A.C. Diocesana

(Art. 20/4 e 23 St., Artt. 15 e 16 Reg. Naz.)

Art. 9

L'Associazione diocesana di AC di Lecce si articola in:

- a) Associazioni territoriali: parrocchiali, interparrocchiali, zone pastorali;
- b) Gruppi e Movimenti.

Art. 10 (Associazioni parrocchiali)

1. Per la costituzione e per il mantenimento di un'associazione parrocchiale è necessario, di norma, un numero minimo di "due o tre" (Mt 18,20) richiedenti ed associati e un cammino di formazione di almeno un anno in modo da approfondire identità, natura, storia, documenti e missione dell'Azione Cattolica.

2. I laici che intendano costituire una nuova associazione parrocchiale presentano richiesta di riconoscimento alla Presidenza diocesana che, previa valutazione, avanza la relativa proposta al Consiglio diocesano. Se il Consiglio diocesano accoglie la proposta l'Associazione parrocchiale provvede, qualora non lo abbia già fatto, alla convocazione dell'Assemblea dei soci per la costituzione degli organi previsti dallo Statuto e dal presente Atto Normativo.

Art. 11

1. In presenza del numero di adesioni minimo come indicato nel su esteso art. 10 comma 1, il consiglio diocesano valuterà prioritariamente la possibilità di costituire un'Associazione interparrocchiale.

2. In caso contrario, il Consiglio diocesano, su proposta motivata della Presidenza diocesana, può eccezionalmente, per un periodo determinato, riconoscere e mantenere Associazioni parrocchiali con il numero minimo di adesioni.

3. Lo stesso Consiglio, ove riconosca di non poter attuare quanto ai precedenti commi, con il consenso dei richiedenti o degli associati e su proposta motivata della Presidenza diocesana può eccezionalmente autorizzare l'iscrizione all'Associazione Diocesana, degli stessi richiedenti o associati, che potranno far riferimento, per la formazione e per le attività da svolgere nella propria parrocchia, di norma e per un certo periodo di tempo, all'Associazione parrocchiale più vicina, previo consenso del Consiglio parrocchiale interessato.

Art. 12 (Associazioni interparrocchiali)

1. L'Associazione diocesana favorisce e sollecita la costituzione di Associazioni interparrocchiali al fine di operare ed incidere più profondamente sul territorio
2. Ai fini della costituzione e del mantenimento di un'Associazione interparrocchiale, si applicano i precedenti artt. 10 e 11. Il numero rispettivamente di richiedenti e di associati, di norma, non può essere inferiore ad almeno 2 per parrocchia.

Art. 13 (Collegamento territoriale intermedio)

1. Sono auspiccate e vanno favorite le forme di aggregazione interparrocchiale, anche per ambiti o singole attività, previa deliberazione dei rispettivi Consigli parrocchiali. Tali aggregazioni dovranno farsi carico della formazione e della animazione negli ambiti prescelti.
2. Della costituzione delle stesse aggregazioni deve essere tempestivamente informato il Consiglio diocesano attraverso la Presidenza diocesana.

Art. 14 (Strutture diocesane intermedie)

Il Consiglio diocesano può deliberare la costituzione di strutture intermedie tra Diocesi e Parrocchie, al fine di favorire un più stretto collegamento fra le stesse.

Art. 15 (Gruppi diocesani)

1. I Gruppi possono essere costituiti allo scopo di attuare la missione propria dell'Associazione, in rapporto a specifiche condizioni ed esperienze di vita o a specifici ambienti. A coordinarne il percorso formativo verrà chiamato un Responsabile; espresso dal gruppo e con la ratifica da parte del Consiglio diocesano.
2. Ai fini della costituzione e del mantenimento dei Gruppi si applicano i precedenti artt. 10 e 11.

Art. 16 (Movimenti diocesani)

1. Ogni movimento diocesano di A.C.I. è costituito da più Gruppi operanti nella Diocesi per i medesimi fini ed il medesimo ambito.
2. La competenza a costituire un Movimento diocesano spetta al Consiglio diocesano su proposta motivata della Presidenza diocesana, in seguito a richiesta di almeno due Gruppi che abbiano le caratteristiche sopra indicate.

Art. 17

I Segretari dei Movimenti promuovono e coordinano la vita e l'attività dei gruppi di Movimento. Per l'elezione dei Segretari e della Segreteria verranno applicate le normative del movimento nazionale se esistente; per i movimenti esclusivamente diocesani sarà compito del consiglio diocesano di Azione cattolica determinare le modalità di elezione. Nel caso in cui inizia l'attività un Movimento, in luogo dei Segretari diocesani, il Consiglio diocesano può incaricare due responsabili con il compito di favorirne la maturazione e l'iniziale sviluppo. Questi così come i segretari di movimenti fanno parte del Consiglio diocesano con voto deliberativo.

CAPITOLO 4
Ordinamento dell'Associazione territoriale, dei Gruppi, delle
Strutture diocesane intermedie, delle Associazioni
parrocchiali

(Art. 23 St., Art. 16 Reg. Naz.)

Art. 18

In ogni struttura indicata nel precedente capitolo 3 sono istituiti i seguenti organi:

- a. Assemblea;
- b. Consiglio;
- c. Presidente (nelle Associazioni parrocchiali, interparrocchiali e zone pastorali) o Responsabile (nelle forme di collegamento territoriale intermedio, nelle strutture diocesane intermedie e nei Gruppi) o Segretario (nei Movimenti). D'ora innanzi ciò che si dice per il "Presidente" dovrà intendersi anche il Responsabile dei Gruppi di ambiente ed il Segretario dei Movimenti di cui agli artt. 15-16.

Art. 19 (L'Assemblea parrocchiale)

1. Dell'Assemblea parrocchiale fanno parte tutti i soci al di sopra di 14 anni che aderiscono alla struttura. I Ragazzi dell'ACR sono rappresentati dai soci-educatori.
2. All'Assemblea spettano: l'elezione del Consiglio, la designazione del Presidente, l'elezione dei delegati all'assemblea diocesana, la determinazione degli obiettivi e delle linee programmatiche, nonché lo scioglimento della struttura. La designazione del presidente e la elezione dei delegati all'assemblea diocesana possono essere demandate al consiglio parrocchiale
3. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente parrocchiale, ad eccezione di quella elettiva.
4. Sono soggetti all'elettorato passivo tutti i soci che abbiano compiuto il 18° anno di età (art. 8 RN).

Art. 20 (Il Consiglio parrocchiale)

1. Il Consiglio è eletto dall'Assemblea ogni tre anni.
2. Al Consiglio spettano la programmazione, la gestione e la verifica dell'attività della articolazione territoriale.
3. Al Consiglio spetta di approvare annualmente il rendiconto economico e finanziario dell'articolazione territoriale, come previsto dall'art 44.

Art. 21 (Il Presidente parrocchiale)

1. Il Presidente designato dall'Assemblea è nominato dal Vescovo, su proposta dell'assemblea o del consiglio parrocchiale, per tre anni, rinnovabili una sola volta secondo quanto stabilito all'art. 8.1.

2. Il Presidente promuove e coordina l'attività della struttura affidatagli, curando anche la piena collaborazione – a seconda del livello della struttura stessa – con il Vescovo, con l'Assistente e con le relative comunità ecclesiali.

Art. 22 (L'Ordinamento elettorale)

1. Presso ciascuna Associazione territoriale devono essere costituiti i seggi elettorali che, nelle operazioni di voto, applicano le norme dello Statuto, del Regolamento Nazionale e del presente Atto. Ciascun seggio è costituito da un Presidente e da due Scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario, eletti per acclamazione dall'Assemblea. I membri del seggio elettorale non sono eleggibili, o nel caso di liste aperte si può chiedere ad altri membri della comunità parrocchiale di far parte del Seggio elettori.

2. Ciascuna Associazione può scegliere uno dei seguenti sistemi di candidatura:

- a. lista unica aperta, in cui sono candidati tutti gli iscritti;
- b. lista unica chiusa, con un numero di candidati almeno doppio rispetto al numero dei membri da eleggere, tale da essere rappresentativo delle componenti dell'Associazione e delle fasce d'età: uomini, donne, giovani..

3. Il Consiglio dell'Associazione territoriale è composto da cinque a venti membri.

Pertanto tale numero deve essere stabilito prima delle elezioni, con deliberazione del Consiglio uscente che deciderà anche sulla ripartizione dei membri da eleggere tra i vari settori, nei quali devono essere equamente rappresentati uomini e donne; stabilisce il tipo di lista e i criteri di presentazione delle candidature.

I Sacerdoti Assistenti partecipano alle Assemblee e ai Consigli dell'Associazione senza diritto di voto.

Art. 23 (Operazioni elettorali)

1. Le votazioni si svolgono a scrutinio segreto su apposite schede predisposte, sia per la elezione del Consiglio dell'Associazione territoriale, sia per i rappresentanti all'Assemblea Diocesana, che per il Presidente. Ogni socio, per la elezione del Consiglio, può esprimere fino a un massimo di quattro preferenze (2 per il Settore Adulti e 2 per il Settore Giovani), se l'Associazione comprende il Settore Adulti e Giovani. Mancando uno dei due Settori, le preferenze sono al massimo due. Per l'elezione del Presidente va espressa una sola preferenza. Per la elezione dei Rappresentanti all'Assemblea Diocesana va espressa una preferenza per il Settore Adulti, una per il Settore Giovani, una per l'A.C.R., ove l'Associazione comprenda le tre articolazioni, altrimenti va espressa una sola preferenza per ogni articolazione presente nell'Associazione. In caso di Associazioni parrocchiali numerose si possono designare altri delegati secondo i criteri previsti da uno specifico Regolamento assembleare approvato dal Consiglio diocesano (art. 23). L'Assemblea può quindi eleggere i rappresentanti all'Assemblea diocesana o, sulla base dei criteri approvati con mozione dall'Assemblea stessa, dare mandato al neo Consiglio per elegerli. L'espressione di voto dovrà essere fatta con l'indicazione del nome e/o del cognome della persona preferita, e con ogni indicazione atta a distinguerla in caso di omonimia. Per la validità del voto si rimanda ai criteri di giusta valutazione dei componenti il seggio.
2. Risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di preferenze rispetto agli altri candidati appartenenti alla stessa articolazione e allo stesso sesso in adempimento a quanto

già deliberato dal consiglio uscente. In caso di parità di voti risulta eletto il più anziano di età; in ogni modo dovrà essere assicurata la rappresentanza delle componenti dell'Associazione.

3. L'Assemblea, se non dà mandato in merito al Consiglio, elegge tre Rappresentanti dell'Associazione territoriale all'Assemblea Diocesana: uno del Settore Adulti, uno del Settore Giovani, uno dell'A.C.R.. Le Associazioni hanno diritto di inviare all'Assemblea Diocesana un rappresentante in più ogni cento soci o frazione di cento, oltre i primi cento, assicurando, per quanto possibile, la presenza delle componenti più rappresentative dell'Associazione. Non vi è incompatibilità tra l'incarico di Consigliere e di rappresentante dell'Associazione Territoriale all'Assemblea Diocesana. Invece, vista la singolarità del loro servizio, i presidenti parrocchiali, compresi quelli che ricoprono il ruolo di Consigliere diocesano non sono sostituibili da altro delegato. Le Associazioni territoriali sono rappresentate all'Assemblea Diocesana, oltre che da tre o più rappresentanti come sopra specificato, (sempre nella ipotesi che l'Associazione sia completa di tutte le articolazioni), anche dal Presidente eletto.
4. Nella prima riunione utile il Consiglio elegge due Responsabili, un uomo e una donna, per ogni Settore, su proposta dei membri appartenenti alle singole articolazioni. Elegge anche i responsabili A.C.R., scelti tra gli educatori dell'ACR, nel numero deciso dal Consiglio, i quali entrano a far parte del Consiglio stesso. Nella medesima seduta, vengono eletti, su proposta del Presidente, il Segretario e l'Amministratore.
5. Al Consiglio diocesano spetta il potere di approvare le norme attuative del presente articolo.

Art. 24 (Regole di funzionamento)

1. L'Assemblea ed il Consiglio deliberano validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti e con il voto palese favorevole della maggioranza assoluta dei presenti, previa formale convocazione dei componenti i due collegi. La convocazione deve contenere l'indicazione degli argomenti in discussione e deve pervenire almeno tre giorni prima della riunione, fatti salvi i casi di necessità ed urgenza, valutati dal Presidente.

2. L'Assemblea, convocata e presieduta dal Presidente, si riunisce ordinariamente una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qual volta lo richiedano – con precisa indicazione degli argomenti da trattare – almeno un quinto dei componenti l'organo o la metà dei componenti il Consiglio.

3. Il Consiglio, convocato dal Presidente, si riunisce almeno ogni due mesi e quando lo richieda – con precisa indicazione degli argomenti da trattare – almeno un terzo dei componenti.

Art. 25 (Regole di collegamento)

Il Consiglio diocesano potrà approvare regole che facilitino le relazioni con le varie articolazioni di cui al Capitolo 3 e tra queste ultime e l'Associazione diocesana.

CAPITOLO 5

Ordinamento dell'Associazione Diocesana

(Art.18, 21- 22 St., Art. 16 Reg. Naz.)

Art. 26 (Organi dell'Associazione diocesana)

Gli organi dell'associazione diocesana sono:

1. l'Assemblea,
2. il Consiglio,
3. la Presidenza,
4. il Presidente.

Art. 27 (L'assemblea diocesana)

1. L'assemblea diocesana determina, nel rispetto degli orientamenti nazionali, gli obiettivi e le linee programmatiche dell'Azione cattolica diocesana, elegge il consiglio diocesano, elegge i rappresentanti della diocesi all'Assemblea Nazionale dell'ACI o sulla base dei criteri approvati con mozione dall'Assemblea stessa, dà mandato al consiglio diocesano di eleggerli.
2. L'assemblea si riunisce di regola una volta ogni anno. Può essere riunita in via straordinaria quando determinate decisioni lo rendono opportuno.
3. Essa è indetta dal consiglio o quando ne facciano richiesta tante associazioni parrocchiali e/o interparrocchiali da rappresentare almeno il 20% di quelle esistenti in diocesi.

Art. 28 (Partecipanti all'assemblea)

1. All'assemblea diocesana partecipano con diritto di voto, a condizione che siano in regola con le disposizioni statutarie e del presente atto:
 - a) i presidenti parrocchiali
 - b) i delegati delle articolazioni territoriali
 - c) i delegati dei gruppi e movimenti diocesani e nazionali ove presenti in diocesi
 - d) i membri del consiglio diocesano uscente (all'assemblea elettiva)
- e) i delegati regionali e quelli di ogni altro organo di coordinamento tra diocesi e l'Azione Cattolica Italiana nazionale appartenenti alla diocesi.
2. All'assemblea diocesana partecipano gli assistenti secondo quanto previsto dall'art. 13 del regolamento nazionale
3. Il consiglio diocesano, con sua delibera, determina il numero e il metodo di elezione dei delegati in modo da tener conto delle composizioni delle articolazioni territoriali e nel rispetto dello statuto nazionale e del presente atto.

Art. 29 (Organi dell'assemblea)

1. Gli organi dell'assemblea sono:
 - L'ufficio di presidenza
 - L'ufficio di segreteria
 - La commissione "Verifica poteri"/Elettorale
2. L'assemblea elettiva diocesana è presieduta dall'ufficio di presidenza composto da 1 socio eletto dall'Assemblea su proposta del presidente diocesano e da due vice presidenti proposti dallo stesso all'Assemblea. Nel caso di assemblea convocata per motivi diversi dal rinnovo delle cariche l'ufficio di presidenza può essere composto dal presidente diocesano (che presiede l'assemblea) e da due dei vice presidenti (uno per settore). L'ufficio di presidenza regola la vita dell'Assemblea, propone l'elezione dell'Ufficio di Segreteria e delle Commissioni.

3. L'ufficio di segreteria è composto da 2 persone. Esso ha il compito di verbalizzare per esteso gli atti assembleari.

4. La Commissione "verifica poteri"/elettorale è composta da 10 membri: 1 presidente coordinatore, 3 vicepresidenti, tre segretari e tre scrutatori, uno per ogni seggio elettorale. Essa ha il compito di regolare lo svolgimento delle operazioni elettorali, decidere sui reclami relative alle operazioni elettorali, proclamare i nomi degli eletti.

5. I membri della commissione "Verifica poteri"/elettorale di cui al precedente punto non possono essere anche candidati.

Art. 30 (Operazioni elettorali)

1. I delegati sono tutti elettori ed eleggibili secondo quanto previsto dallo statuto nazionale e dal presente atto. L'elezione dei membri del consiglio diocesano avverrà per liste di candidati (Settore adulti, Settore giovani, Educatori ACR). La designazione delle candidature sarà effettuata:

a) durante gli incontri di equipe di settore e/o dei consiglieri dello stesso settore;

b) durante l'assemblea diocesana (sarà compito della presidenza diocesana nella indizione dall'assemblea indicare quanto tempo prima dell'apertura dei seggi dovranno essere presentate le candidature al fine di permettere la predisposizione delle liste). Ogni singola candidatura proposta dall'assemblea dovrà essere sottoscritta da almeno 10 delegati all'Assemblea. Ciascun delegato può sottoscrivere al massimo due candidature.

2. Ogni socio in regola con le disposizioni statutarie e del presente atto può essere candidato nella lista del settore di appartenenza o in quella dell'Articolazione ACR se educatore (fa fede la testimonianza del responsabile dell'articolazione territoriale così come risultante dall'ultimo verbale di adesione dell'Associazione territoriale stessa).

3. La Commissione elettorale appronta 3 tipi di schede (una per ogni settore o articolazione), le urne elettorali, il registro di voto e i verbali per lo spoglio delle schede. Lo spoglio sarà effettuato per ogni seggio dai rispettivi responsabili del seggio.

4. Ogni elettore riceverà tutte e tre le schede su ognuna delle quali esprimerà massimo quattro preferenze (almeno 1 e massimo 2 per sesso).

5. Ogni elettore prima di votare dovrà firmare il registro di voto

6. Le operazioni elettorali si svolgeranno secondo il programma assembleare approvato dal consiglio diocesano

7. Risulteranno eletti per il consiglio diocesano:

7 membri della lista adulti

7 membri della lista giovani

7 membri della lista educatori ACR.

Risulteranno eletti per ogni lista i primi 3 uomini e le prime 3 donne più suffragate; il settimo consigliere sarà quello più suffragato indipendentemente dal sesso. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

Risulteranno eletti per ogni lista i primi 3 uomini e le prime 3 donne più suffragate; il settimo consigliere sarà quello più suffragato indipendentemente dal sesso. In caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano di età.

8. Compilato il verbale, il presidente coordinatore della commissione elettorale proclamerà in assemblea gli eletti.

Art. 31 (Lavori dell'assemblea diocesana)

1. L'assemblea sarà considerata valida in presenza della maggioranza degli aventi diritto.
2. I lavori dell'assemblea procederanno secondo il programma e il calendario approvato dal consiglio diocesano.
3. Ogni qualvolta sarà necessario votare durante i lavori assembleari lo si farà a scrutinio palese, escluso per le votazioni che riguardano mozioni di carattere personale. La proposta sarà approvata se raccoglierà la metà più uno dei presenti, tranne nel caso di modifiche all'atto normativo.
4. Ogni controversia di carattere procedurale che dovesse sorgere durante i lavori sarà risolta dall'ufficio di presidenza in conformità dello statuto nazionale e del presente atto.

Art. 32 (Il Consiglio diocesano)

1. Il Consiglio è responsabile della vita e dell'attività dell'Associazione diocesana di fronte all'Assemblea ed al Vescovo.

Inoltre, il Consiglio:

- indice l'assemblea
- esegue le decisioni dell'Assemblea diocesana;
- avendo presente anche la situazione dell'ACI in diocesi e il servizio pastorale che le è richiesto all'interno della Chiesa locale, propone al Vescovo tre persone per la nomina del Presidente secondo la normativa nazionale;
- elegge i Vice Presidenti, due per Settore, su proposta dei rispettivi Consigli riuniti per settore;
- elegge il rappresentante ed un Vice rappresentante dell'ACR su proposta dei membri del Consiglio eletti per IACR;
- elegge il Segretario e l'amministratore diocesano e i membri del comitato degli affari economici sempre su proposta del Presidente;
- promuove la costituzione e favorisce lo sviluppo dei Movimenti; ne coordina le attività; ne approva il programma e ratifica la nomina dei loro Segretari diocesani;
- studia e cura le iniziative dell'Associazione diocesana;
- cura in modo primario e particolare idonee iniziative di formazione dei responsabili parrocchiali, interparrocchiali, delle zone pastorali e dei gruppi, ove presenti;
- determina le quote associative, approva il bilancio preventivo, il conto economico consultivo annuale e controlla la gestione dell'Associazione diocesana;
- elabora e sottopone all'assemblea per l'approvazione eventuali modifiche al presente atto normativo al fine di renderlo più rispondente alla realtà e alle esigenze diocesane e nazionali; approva il Regolamento dell'Associazione diocesana e lo comunica al Consiglio nazionale.
- nomina i responsabili temporanei parrocchiali.

2. Il Consiglio può costituire, su proposta della Presidenza, commissioni e uffici per le attività dell'Associazione diocesana.

Art. 33 (Composizione del Consiglio)

1. Il Consiglio diocesano è composto dai membri eletti dall'Assemblea, dai Segretari diocesani dei Movimenti Studenti e Lavoratori ove presenti nella propria diocesi, dai membri della Presidenza

diocesana che non siano stati scelti fra i Consiglieri eletti e dai responsabili previsti dal presente atto normativo.

2. Fanno inoltre parte del consiglio i membri del comitato degli affari economici. Possono inoltre far parte del Consiglio, con voto consultivo, una coppia di sposi e i responsabili di attività e di uffici di interesse comune.

3. Il Consiglio diocesano si riunisce di regola una volta ogni due mesi; esso dura in carica per un triennio. La sua durata può variare per eccezionali motivi previo consenso del consiglio nazionale di Azione cattolica. Esso in ogni caso decade e devono essere indette nuove elezioni quando vengano a mancare più della metà dei consiglieri eletti o cooptati tra i primi dei non eletti.

Art. 34 (La Presidenza diocesana)

1. La Presidenza diocesana ha il compito di coordinare e promuovere l'attività di tutta l'associazione diocesana, di proporre gli argomenti per le discussioni del Consiglio, di eseguirne le deliberazioni e di svolgere le funzioni che il Consiglio le affida.

2. Convoca il Consiglio alle scadenze previste e ogni qualvolta è necessario o ne faccia richiesta un terzo dei componenti.

3. Qualora sia utile e opportuno per i temi e i problemi che si affrontano, la Presidenza può invitare a partecipare ai suoi lavori, con voto consultivo, i segretari e i presidenti dei movimenti diocesani e o altri incaricati di attività specifiche.

Art. 35 (Composizione della presidenza diocesana)

1. La presidenza diocesana è composta da:

a) il Presidente diocesano: presiede la presidenza, il Consiglio, l'Assemblea e rappresenta l'Associazione diocesana; ha la responsabilità, in via esecutiva, dell'attività ordinaria dell'Associazione diocesana;

b) i Vice Presidenti (giovani e adulti): collaborano con il Presidente negli impegni comuni e seguono le finalità associative con riferimento ai Settori ;

c) il Rappresentante dell'ACR: collabora con la Presidenza a tutti gli impegni comunitari e in particolare promuove e coordina il lavoro dell'ACR a livello diocesano,

d) il Segretario;

e) l'Amministratore.

Art. 36 (Il Presidente diocesano)

Al presidente spetta di esercitare le funzioni di rappresentanza, di garantire l'unitarietà e la collegialità nell'associazione e di assicurare il pieno funzionamento dei suoi organi.

Art. 37 (Norme di rinvio)

Oltre alle funzioni generali sopra indicate, agli organi dell'associazione diocesana spettano le specifiche competenze loro attribuite dalla normativa statutaria.

CAPITOLO 6

Segreteria ed Uffici Unitari diocesani

(Art. 22 St., Art. 16 Reg. Naz.)

Art. 38 (La Segreteria diocesana)

1. La Segreteria è formata dal Segretario Generale e dai Segretari di Settore e dell'Acr e da quanti il Segretario generale lo ritenga opportuno.
2. Ha la funzione di organizzare quanto necessario tecnicamente alla vita ordinaria e straordinaria dell'Associazione e dei Settori.
3. Propri compiti specifici sono:
 - a. La stesura dei verbali delle riunioni del Consiglio, della Presidenza e dei Settori;
 - b. Il tenere in corso il Protocollo della Presidenza;
 - c. La raccolta del materiale prodotto dall'Associazione o durante le varie manifestazioni organizzate dall'Associazione;
 - d. L'archiviazione del materiale prodotto;
 - e. Il predisporre, secondo quanto stabilito dal Consiglio e/o dalla Presidenza, quanto necessario per l'organizzazione dei Convegni, delle Celebrazioni, dei Campi-scuola, delle feste, ecc.;
 - f. Il tenere i contatti tra l'Associazione diocesana e il Centro nazionale, gli Uffici pastorali diocesani, le parrocchie, gli Enti, Movimenti e Agenzie esterni;
 - g. Insieme con l'Ufficio Cultura (qualora fosse presente), gestisce e organizza l'Archivio Storico.
4. Responsabile della Segreteria di fronte alla Presidenza è il Segretario Generale, il quale fa parte anche dell'Ufficio Stampa (qualora sia presente).

Art. 39 (Gli Uffici Unitari diocesani)

1. Gli Uffici, a carattere unitario, nascono per decisione del Consiglio, su proposta della Presidenza per essere valido supporto dell'Associazione e della Presidenza, in uno specifico ambito di interesse.
2. Ogni Ufficio unitario è coordinato da uno o più incaricati nominato/i dal Consiglio diocesano su proposta della Presidenza diocesana. L'Incaricato dell'Ufficio unitario entra a far parte della Presidenza allargata e del Consiglio diocesano con voto consultivo.
3. Gli Uffici hanno una struttura unitaria e sono composti preferibilmente da membri delegati dai Settori, dall'Acr e da quanti gli incaricati riterranno opportuno cooptare per il bene dello svolgimento del loro compito.
4. Essi hanno la funzione di:
 - a. Sensibilizzare tutta l'AC diocesana sulle tematiche che hanno a che fare con l'ambito del proprio interesse;
 - b. Approfondire i temi che riguardano il proprio ambito alla luce della S. Scrittura, della Tradizione della Chiesa e del Magistero;
 - c. Mediare i contenuti che riguardano il proprio ambito con le esigenze dei diversi Settori e Articolazioni;
 - d. Analizzare, presentare e vagliare quanto la cultura di oggi propone sull'ambito di interesse;
 - e. Essere di raccordo tra l'AC diocesana e l'equivalente Ufficio nazionale di AC, e tra l'AC diocesana e gli Uffici Pastorali che operano nello stesso ambito;
 - f. Essere di collegamento tra l'AC diocesana e le eventuali agenzie esterne che operano nello stesso ambito di impegno;
 - g. Coordinare, promuovere e sensibilizzare le Associazioni parrocchiali attraverso dei referenti su tutto ciò che riguarda il proprio ambito;

h. Produrre quanto necessario alla propria funzione.

Art. 40 (Le Commissioni)

1. Le Commissioni hanno una funzione specifica e hanno durata limitata nel tempo. Ricevono uno specifico mandato dal Consiglio su proposta della Presidenza e hanno ragion d'essere fino all'espletamento dell'incarico.

2. Le Commissioni sono coordinate da uno o più incaricati e sono composte da quanti lo stesso incaricato ritiene opportuno.

3. Le Commissioni hanno la funzione di:

- a) Avviare un lavoro, attività, ecc. per conto del Consiglio, della Presidenza, dei Settori;
- b) Approfondire un tema specifico per la successiva ratifica del Consiglio, della Presidenza, dei Settori;
- c) c. Suggestire delle soluzioni, delle tematiche per lo studio del Consiglio, ecc.

CAPITOLO 7

Disposizioni Amministrative, Patrimonio e Contributi

Associativi

(Art. 32-34 St., Art. 27-31 Reg. Naz.)

Art. 41 (Risorse e patrimonio)

1. L'Associazione Diocesana di Lecce trae i mezzi economici e finanziari per lo svolgimento della propria attività:

- a. dalle quote associative dei soci;
- b. dai contributi e dalle liberalità dei privati (soci compresi), dello Stato, degli Enti ed Istituzioni pubbliche ed ecclesiali, degli organismi internazionali;
- c. da donazioni e lasciti testamentari;
- d. da rimborsi derivanti da convenzioni;
- e. da entrate di attività commerciali e produttive marginali;
- f. da rendite di beni mobili o immobili pervenute all'organizzazione a qualunque titolo.

2. L'Associazione promuove la propria attività anche con il ricorso a sovvenzioni finalizzate da parte di soggetti esterni all'ACI, a collaborazioni e al patrocinio di Enti e Istituzioni pubbliche, a prestiti.

3. L'Associazione può possedere beni mobili, immobili e mobili registrati ad essa intestati ed elencati in apposito inventario.

4. L'Associazione può, in armonia con le sue finalità statutarie, ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, e accettare, anche con beneficio di inventario, lasciti testamentari. Il Presidente attua le delibere di accettazione e compie i relativi atti giuridici.

Art. 42 (Contributi associativi ordinari)

1. I contributi associativi dovuti da ciascun socio sono destinati a finanziare il funzionamento e le attività dell'Azione Cattolica Italiana con riferimento all'Associazione nazionale e all'Associazione diocesana di appartenenza.
2. Il Consiglio diocesano annualmente fissa la misura del contributo associativo sommando al contributo richiesto dal Consiglio nazionale una quota atta a provvedere al funzionamento e alle attività dell'Associazione diocesana, definendola distintamente per le Articolazioni Locali, per i Ragazzi, i Giovani e gli Adulti; la misura del contributo e della quota aggiuntiva può essere articolata anche per fasce d'età e tenere conto dell'incidenza sul nucleo familiare, quando in esso siano presenti più soci;
3. La definizione della quota aggiuntiva ai contributi va determinata – di norma in connessione con la approvazione del bilancio preventivo – con riferimento alle linee programmatiche deliberate e ai conseguenti programmi di attività, nel quadro della situazione economica e finanziaria dell'Associazione, nel rispetto dei criteri di economicità, adeguatezza e trasparenza.
4. I soci sono tenuti a versare i contributi associativi annualmente
5. Il Consiglio diocesano con propria deliberazione definisce e regola il sistema di raccolta dei contributi associativi.

Art. 43 (Contributi associativi per particolari finalità)

Per attuare specifiche iniziative programmate, il Consiglio diocesano e la Presidenza diocesana possono deliberare di richiedere alla base associativa, in via straordinaria, il versamento di un particolare contributo volontario vincolato alla realizzazione di quelle finalità.

Art. 44 (Regolamenti per l'attività amministrativa)

1. Annualmente, in chiusura dell'anno associativo, il Consiglio diocesano delibera:
 - a. i criteri e le procedure per la formazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo;
 - b. i criteri e le procedure per l'eventuale acquisto di beni e servizi.
2. I bilanci, consuntivo e preventivo, dovranno essere redatti tenendo conto dei movimenti contabili dell'anno associativo (orientativamente 1 ottobre – 30 settembre);
3. Le approvazioni dei bilanci, consuntivo e preventivo, con delibera del Consiglio diocesano, dovranno avvenire rispettivamente entro e non oltre il 31 dicembre e 30 settembre;
4. I termini indicati nel precedente comma possono essere prorogati solo con apposita delibera del Consiglio diocesano.

Art. 45 (L'Amministratore e il Comitato degli Affari Economici e loro funzioni)

1. Il Comitato degli Affari economici è formato dall'Amministratore diocesano, che lo presiede, e da altri due membri con specifiche funzioni consultive.
2. Il Comitato degli Affari economici è eletto dal Consiglio diocesano su proposta del presidente.
3. L'Amministratore fa parte di diritto del Consiglio diocesano e della Presidenza, mentre gli altri membri del Comitato entrano a far parte del Consiglio diocesano con funzione consultiva.

4. Il Comitato ha il compito di gestire l'aspetto economico, di approfondire le tematiche giuridico-fiscali inerenti alla vita dell'Associazione e curare gli adempimenti conseguenti. In particolare deve:

- a. impostare un sistema di controllo interno di gestione, individuando procedure e sistemi gestionali in grado di consentire un'adeguata verifica dell'efficienza e dell'efficacia della gestione;
- b. predisporre il bilancio preventivo accompagnato da apposita relazione, redatta dall'Amministratore, che espliciti le relazioni tra le linee programmatiche, stabilite dal Consiglio diocesano, e le scelte economico-contabili riportate in bilancio;
- c. tenuto conto delle somme stanziare per capitoli di spesa nel bilancio preventivo approvato dal Consiglio diocesano, procedere a tutti i pagamenti che riguardano la vita dell'Associazione, previo mandato del Presidente diocesano;
- d. tenuto conto delle somme stanziare per capitoli di spesa nel bilancio preventivo approvato dal Consiglio diocesano, procedere agli acquisti di ogni genere dopo specifico mandato del Presidente diocesano;
- e. mantenere in corso i registri contabili;
- f. occuparsi della gestione e manutenzione ordinaria della sede diocesana;
- g. provvedere, in collaborazione con la Segreteria diocesana, all'invio dei contributi associativi di competenza del Centro nazionale;
- h. presentare al Consiglio diocesano una rendicontazione con cadenza quadrimestrale, o comunque tutte le volte che ne viene fatta formale richiesta ad opera del Consiglio diocesano o della Presidenza diocesana, sull'andamento delle attività economiche dell'Associazione in riferimento quanto indicato nel bilancio preventivo;
- i. predisporre il bilancio consuntivo a fine anno associativo accompagnato da apposita relazione dell'Amministratore che espliciti, in riferimento al bilancio preventivo, quanto operato in linea con le direttive del Consiglio diocesano;
- j. curare la gestione patrimoniale, economica e finanziaria dell'Associazione, nonché delle attività e dei servizi correlati; in particolare per la previsione di programmi e impegni che comportino oneri rilevanti per l'Associazione;
- k. risolvere le questioni economiche e amministrative ad esso sottoposte dall'Amministratore.

5. Il Comitato per gli Affari Economici è convocato dall'Amministratore almeno una volta ogni trimestre, e comunque ogni qualvolta l'Amministratore lo ritenga necessario.

CAPITOLO 8

Norme Finali e Transitorie

(Art. 32-34 St., Art. 27-31 Reg. Naz.)

Art. 46 (Modifiche all'Atto Normativo)

Il presente Atto Normativo può essere modificato in sede di Assemblea Diocesana con voto favorevole della metà più uno degli aventi diritto.

2. Ogni proposta di emendamento al presente Atto può essere avanzata:

- a. da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea diocesana, aventi diritto di voto deliberativo;
- b. dalla maggioranza assoluta dei consiglieri diocesani aventi voto deliberativo;

- c. da almeno cinque consigli di Associazioni Parrocchiali, Interparrocchiali, Zone Pastorali;
- d. da almeno duecento associati tra Giovani e Adulti.

3. Ogni proposta di emendamento deve pervenire, per il tramite della Presidenza diocesana, al Consiglio diocesano. Il Presidente diocesano convocherà l'Assemblea solo nel caso in cui il Consiglio diocesano accerti la non manifesta illegittimità della proposta.

Art. 47 (Scioglimento dell'Associazione)

1. Lo scioglimento dell'Associazione parrocchiale o diocesana è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto e diventa operativo dopo la ratifica da parte dell'Ordinario diocesano.

2. Il patrimonio residuo, effettuata la liquidazione, dal momento che appartiene all'Azione Cattolica è devoluto all'Associazione gerarchicamente superiore; nel caso di scioglimento dell'Associazione nazionale il patrimonio residuo viene devoluto ad altro Ente con finalità analoghe, nel rispetto della normativa che regola gli Enti non commerciali; la relativa delibera è assunta dal Consiglio diocesano col voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti, sentito l'Ordinario diocesano.

Art. 48 (Norma di rinvio)

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Atto Normativo si applicano analogicamente le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento Nazionale dell' Azione Cattolica Italiana.
2. Eventuali richieste di integrazioni o modifiche al presente atto normativo, da parte del consiglio nazionale, dovranno essere recepite dal Consiglio Diocesano.

Art. 49 (Norma transitoria)

In attesa della ratifica del presente Atto normativo da parte del Consiglio nazionale, i capitoli 4 e 5 sono da considerare quale Regolamento diocesano per le prossime Assemblee parrocchiali e per l'Assemblea diocesana.